

STATISTICHE RELATIVE ALLE REGOLE TECNICHE NOTIFICATE NEL 2006 NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA 98/34

Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 151/05)

I. Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviati agli Stati membri CE in merito ai progetti notificati da ciascuno di essi

Stato membro	Notifiche	Osservazioni ⁽²⁾				Parere circostanziato ⁽³⁾		Proposte di atti comunitari	
		SM	COM	EFTA ⁽⁴⁾	TR ⁽⁵⁾	SM	COM	9.3 ⁽⁶⁾	9.4 ⁽⁷⁾
Belgio	28	2	12	0	0	1	6	0	0
Danimarca	24	8	12	0	0	2	0	0	0
Germania	77	12	17	0	0	6	8	1	0
Spagna	70	11	8	0	0	1	2	0	0
Finlandia	18	2	3	0	0	3	0	0	0
Francia	57	25	11	0	0	6	11	0	0
Grecia	5	1	2	0	0	1	1	0	0
Irlanda	6	1	2	0	0	0	0	0	0
Italia	20	8	5	0	0	2	1	0	0
Lussemburgo	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	71	13	12	0	0	5	1	0	0
Austria	42	9	9	0	0	2	3	0	0
Portogallo	7	2	2	0	0	1	2	0	0
Svezia	50	8	16	0	0	2	2	0	2
Regno Unito	59	20	16	0	0	6	6	0	0
Lettonia	10	2	2	0	0	0	1	0	0
Malta	7	0	1	0	0	0	2	0	0
Cipro	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Repubblica Ceca	21	11	2	0	0	2	2	0	0
Ungheria	15	5	1	0	0	1	2	0	0
Lituania	2	2	1	0	0	2	1	0	0

⁽¹⁾ La direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37) codifica la direttiva 83/189/CEE del Consiglio (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8) come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75) e 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30). La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione. Tale estensione è entrata in vigore il 5 agosto 1999.

Stato membro	Notifiche	Osservazioni ⁽²⁾				Parere circostanziato ⁽³⁾		Proposte di atti comunitari	
		SM	COM	EFTA ⁽⁴⁾	TR ⁽⁵⁾	SM	COM	9.3 ⁽⁶⁾	9.4 ⁽⁷⁾
Estonia	8	2	3	0	0	0	0	0	0
Slovenia	11	2	3	0	0	1	1	0	0
Polonia	48	15	11	0	0	5	8	0	0
Slovacchia	9	8	2	0	0	3	1	0	0
Totale UE	668	172	154	0	0	52	61	1	2

⁽²⁾ Articolo 8, paragrafo 2 della direttiva.

⁽³⁾ Articolo 9, paragrafo 2 della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

⁽⁴⁾ In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri della Comunità. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

⁽⁵⁾ La procedura 98/34 è stata estesa alla Turchia nel quadro dell'accordo di associazione concluso con questo paese [accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687) e decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU C 11 del 15.1.2005, pag. 2)].

⁽⁶⁾ Articolo 9, paragrafo 3 della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

⁽⁷⁾ Articolo 9, paragrafo 4 della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere della data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, presentata al Consiglio.

II. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea

Settori	BE	DK	DE	ES	FI	FR	GR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	SE	UK	LT	MT	CY	CZ	HU	LV	EE	SI	PL	SK	Totale UE
Edilizia e costruzione	3	0	30	6	5	14	0	0	2	1	6	15	1	3	2	1	3	0	2	0	0	0	5	5	0	104
Prodotti alimentari e agricoli	2	5	5	4	1	11	1	0	8	1	10	1	4	6	14	1	1	0	4	4	2	2	4	1	4	96
Prodotti chimici	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	15
Prodotti farmaceutici	0	0	3	0	0	8	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	2	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Meccanica	4	0	1	16	1	1	0	1	2	0	7	3	0	6	12	0	1	0	3	1	3	1	0	21	1	85
Energia, minerali, legno	5	1	2	3	2	4	2	0	0	0	6	2	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9	1	45
Ambiente, imballaggi	3	6	1	1	0	1	0	1	1	0	8	4	0	5	3	0	0	0	2	4	4	1	0	6	0	51
Sanità, attrezzature mediche	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Trasporto	1	8	8	7	5	2	0	0	3	0	11	3	0	16	4	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	75
Telecomunicazioni	4	3	17	24	2	3	1	1	0	0	6	8	1	2	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	86
Prodotti vari	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	5	0	0	0	3	5	1	2	0	2	2	30
Servizi della società dell'informazione	2	0	7	1	2	1	0	0	1	0	12	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	34
Totale per Stato membro	28	24	77	70	18	57	5	6	20	2	71	42	7	50	59	2	7	1	21	15	10	8	11	48	9	668

III. Tabella delle osservazioni relative ai progetti notificati dall'Islanda, Liechtenstein, dalla Norvegia ⁽⁸⁾ e dalla Svizzera ⁽⁹⁾

Paese	Notifiche	Osservazioni CE ⁽¹⁰⁾
Islanda	1	0
Liechtenstein	1	0
Norvegia	21	9
Svizzera	13	5
Totale	36	14

⁽¹⁰⁾ L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte della Comunità di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1 di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra la Comunità e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).

IV. Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dall'Islanda, Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera

Settore	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Totale per settore
Prodotti alimentari	1	0	2	4	7
Prodotti chimici	0	0	2	0	2
Prodotti farmaceutici	0	0	3	1	4
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	0	0	1	0	1
Meccanica	0	0	4	0	4
Energia, minerali, legno	0	1	0	0	1
Sanità, attrezzature mediche	0	0	1	2	3
Ambiente, imballaggi	0	0	0	1	1
Trasporto	0	0	7	3	10
Telecomunicazioni	0	0	0	2	2
Prodotti vari	0	0	1	0	1
Totale per paese	1	1	21	13	36

V. Tabella delle osservazioni relative ai progetti notificati dalla Turchia

Turchia	Notifiche	Osservazioni CE
Totale	19	15

VI. Tabella indicante la ripartizione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settori	Turchia
Prodotti alimentari	9
Edilizia e costruzione	1
Energia, minerali, legno	8
Trasporto	1
Totale	19

⁽⁸⁾ L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

VII. Statistiche relative alle procedure d'infrazione in corso nel 2006 in conformità dell'articolo 226 del Trattato CE sulle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE

Paese	Numero
Spagna	2
Danimarca	1
Ungheria	1
Italia	6
Portogallo	1
Regno Unito	1
Svezia	2
Totale UE	14